



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: **DI PARTIMENTO RAGIONERIA**

SERVIZIO: **PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO**

ASSESSORATO: **AL BILANCIO**

SG: 225 del 22/06/2023

DGC: 239 del 21/06/2023

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 8

del 20/06/2023

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 214**

**OGGETTO:** Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2022.

Il giorno 22/06/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiara MARCLANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: **Sindaco Gaetano Manfredi**

Assiste il Segretario del Comune: **Monica Cinque**

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta,

**Premesso che**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 e ss.mm.ii. al decreto;

**Considerato**

- che ai sensi del punto 3 del citato principio, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
  - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.), evidenziando, se presenti, gli enti, le aziende e le società a loro volta a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che debbono essere compresi nel bilancio consolidato;
- che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
- che la definizione del G.A.P. fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione** e che costituiscono componenti del G.A.P.:
  - 1 gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato), inclusi gli organismi che, pur dotati di autonomia contabile, siano privi di personalità giuridica;
  - 2 Gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile (aziende speciali, enti autonomi, consorzi, fondazioni);
    - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
      - 2.1.1 ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
      - 2.1.2 ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
      - 2.1.3 esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di

settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

2.1.4 ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

2.1.5 esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3 le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V Tit V Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppo di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, sono invece comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

3.1.1 ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

3.1.2 ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- che ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese, nel qual caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
- che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti tra i componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato nei casi di:
  1. irrilevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza, per gli enti locali, inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 1) totale dell'attivo, 2) patrimonio netto, 3) totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata anche in considerazione all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, onde evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento; Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono altresì considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono comunque considerati rilevanti, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dagli enti capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. Salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
  2. Impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

## Rilevato

- che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati, nonché gli enti di diritto privato controllati;

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque



**Viste**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 13 agosto 2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2018 di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 , come modificato dal D. Lgs. n.100/2017 contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2017 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. n.100/2017 – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: "Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 145 0/12/2018. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 31/12/2018, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 23/12/2019. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2019, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 14/12/2020. Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2020, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione”.
- La nota PG/2023/281872 del 31/03/2023, con la quale il Servizio Ufficio di Gabinetto provvedeva a trasmettere la ricognizione delle fondazioni e degli enti da ricomprendere del GAP del Comune di Napoli ed i relativi bilanci 2021 ai fini della corretta individuazione dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento.

**Dato atto**

- che sulla base della formulazione del Principio Contabile e dei criteri sopra esplicitati possono essere individuati quali componenti del G.A.P. dell'Amministrazione comunale

Il Segretario Generale  
*Dr.ssa Monica Cinque*



per l'anno 2022 i seguenti enti e società:

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	ABC Azienda Speciale Fondazione Famiglia di Maria Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Associazione Teatro Stabile della città di Napoli Ente morale civico "Gaetano Filangieri" Fondazione Annali dell'Architettura e della Città Fondazione Castel Capuano Fondazione Eduardo De Filippo Fondazione Teatro di San Carlo
SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE	ACN SpA in liquidazione ASIA Napoli SpA CAAN ScpA Elpis Srl in liquidazione Mostra d'Oltremare SpA Napoli Holding Srl Napoli Servizi SpA Napoli Sociale Srl in liquidazione Terme di Agnano SpA in liquidazione

e che pertanto non entrano a far parte del G.A.P. Comune di Napoli: la Fondazione Banco di Napoli, l'Istituto Educativo Femminile di Mondragone, l'Istituto Domenico Martuscelli, il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II", la Fondazione ITS Moda Campania, la Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, la Fondazione Premio Napoli, la Fondazione ITS SCI.TEC.VITA, la Fondazione ITS Campania Hitech & Communication, la Fondazione ITS Ma.De., la Fondazione ITS Casa Campania, in quanto non rispondenti ai predetti requisiti;

#### Considerato inoltre

- che con n. cron. 1890 del 9/12/2019 è stato omologato dal Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare - il concordato preventivo proposto dalla A.N.M. SpA, partecipata totalitaria indiretta, che pertanto, alla luce del citato principio, non deve essere ricompresa nel perimetro di consolidamento;
- che, con decreto del 8/04/2021 il Tribunale di Nola – II Sezione Civile – Ufficio Fallimentare- ha omologato la domanda di concordato preventivo presentata dal CAAN ScpA ma, in data 12/01/2022, la quinta sezione della Corte d'Appello di Napoli ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla (creditore dissenziente) ed ha - con decreto - disposto la revoca dell'omologa, avverso la quale il CAAN ha proposto ricorso alla Suprema Corte;

#### Atteso

- che al fine di stabilire l'area di consolidamento del Comune di Napoli, la soglia di irrilevanza, determinata sulla base dei dati del rendiconto comunale dell'anno 2021, in quanto ultimo rendiconto disponibile, è risultata come qui di seguito:

	Comune di Napoli	%	soglia
Totale attivo	11.390.521.388,65	3	341.715.641,66
Patrimonio Netto	6.362.795.756,58	3	190.883.872,70
Ricavi caratteristici	554.879.146,47	3	16.646.374,39

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Ciarque

**Rilevato**

- che, a seguito della modifica al citato principio contabile 4.4 disposta con DM 11/08/17, a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti, ai fini del consolidamento, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati affidatari diretti indipendentemente dalla quota di partecipazione, criterio peraltro volontariamente già applicato per il consolidamento del bilancio 2016
- che, già nei precedenti esercizi, al fine di garantire significatività e valore informativo alla rappresentazione contabile, oltre agli organismi a partecipazione totalitaria, alle società in house ed agli organismi affidatari di servizi pubblici, il Comune di Napoli aveva adottato criteri di composizione più ampi, abbassando le soglie di irrilevanza al 5%

**Verificato**

- che non risultano da includere ulteriori organismi oltre a quelli totalmente partecipati, in house e/o affidatari di servizi pubblici, come da tabella di seguito riportata, in cui sono elencati gli enti con i rispettivi dati contabili relativi ai bilanci 2021, e che risultano irrilevanti sia singolarmente, in quanto ciascun parametro è inferiore alla soglia del 3%, sia complessivamente, poiché la sommatoria delle percentuali presenta, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo

	Totale Attivo Bilancio	Rapporto percentuale	Patrimonio Netto	Rapporto percentuale	Totale Ricavi caratteristici (voce A1 del Conto Ec.)	Rapporto percentuale
<b>Comune di Napoli - rendiconto 2021</b>	<b>11.390.521.388,65</b>		<b>6.362.795.756,58</b>		<b>554.879.146,47</b>	
<b>ACN Srl in liquidazione*</b>	1.588,00	0,000%	-246.217,00	-	0,00	-
<b>Mostra d'Oltremare SpA</b>	207.780.156,00	1,824%	147.370.184,00	2,316%	5.998.274,00	1,081%
<b>Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città</b>	106.888,00	0,001%	42.361,00	0,001%	-	-
<b>Associazione Teatro Stabile Città di Napoli</b>	8.679.666,00	0,076%	2.059.474,00	0,032%	926.313,00	0,167%
<b>Ente Morale Museo Civico Filangieri*</b>	347.068,00	0,003%	-130.597,10	-	83.008,00	0,015%
<b>Fondazione Eduardo De Filippo</b>	951.869,00	0,008%	924.794,00	0,015%	-	-
<b>Fondazione Famiglia di Maria</b>	2.325.636,00	0,020%	2.095.336,00	0,033%	454.207,00	0,082%
<b>Fondazione Istituto Strachan Rodinò</b>	8.518.050,00	0,075%	8.510.052,00	0,134%	176.159,00	0,000
<b>Fondazione Teatro di San Carlo</b>	130.218.712,00	1,143%	22.860.717,00	0,359%	7.830.725,00	1,411%
<b>CAAN</b>	91.767.526,00	0,806%	-7.346.212,00	-	5.536.182,00	0,998%
<b>Fondazione Castel Capuano</b>	243.985,00	0,002%	240.206,00	0,004%	10.625,00	0,002%
<b>Totali</b>		<b>3,959%</b>		<b>2,893%</b>		<b>3,787%</b>

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

- che nel caso di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza si valuta con riferimento ai soli due parametri restanti, così come previsto dal predetto principio contabile.

#### **Atteso che**

- per l'anno in corso, il termine di approvazione del Bilancio Consolidato è, allo stato, fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'adozione del presente atto, ha provveduto a richiedere tempestivamente ad enti e società totalmente partecipati, società in house ed enti affidatari diretti indipendentemente dalla quota di partecipazione, i bilanci, le informazioni sui rapporti infragruppo e ogni documentazione necessaria per la redazione del Bilancio Consolidato 2022, nonché ad impartire direttive in merito al processo di consolidamento.

#### **Visto**

- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

#### **Acquisito**

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO  
*Dott. Gianfranco Dentale*

Con voti UNANIMI,

#### **DELIBERA**

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli", i seguenti enti, aziende e società – elenco a):
  - ABC Napoli – Azienda Speciale
  - ACN Srl in liquidazione
  - ASIA Napoli SpA
  - Associazione Teatro Stabile Città di Napoli
  - CAAN Scarl

Il Segretario Generale  
*Dr.ssa Monica Cinque*



- Ente Morale Museo Civico “Gaetano Filangieri” -
  - Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città
  - Fondazione Castel Capuano
  - Fondazione Eduardo De Filippo
  - Fondazione Famiglia di Maria
  - Fondazione Istituto Strachan Rodinò ONLUS
  - Fondazione Teatro S. Carlo
  - Napoli Holding Srl (capogruppo)
  - Napoli Servizi SpA
  - Mostra d'Oltremare SpA
  - Elpis Srl in liquidazione
  - Napoli Sociale Srl in liquidazione
  - Terme di Agnano SpA in liquidazione
2. Di individuare, altresì, quali componenti dell’“Area di consolidamento” del Comune di Napoli, i seguenti organismi partecipati – elenco b):
- ABC Napoli – Azienda Speciale
  - ASIA Napoli SpA
  - Elpis Srl in liquidazione
  - Napoli Holding Srl
  - Napoli Servizi SpA
  - Napoli Sociale Srl in liquidazione
  - Terme di Agnano SpA in liquidazione
3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;
4. Di demandare al Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato la trasmissione delle comunicazioni e eventuali ulteriori direttive conseguenti, come dettagliato in premessa;


5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta, per l'esercizio corrente e per quelli futuri, impegni di spesa e/o diminuzione di entrata.

- ☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;
- ☐ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore al Bilancio

dott. Pier Paolo Baretta



Il Dirigente del Servizio Partecipazioni  
e Bilancio Consolidato


dott. Gianfranco Dentale



VISTO:

Il Responsabile del Dipartimento Ragioneria

dott.ssa Claudia Gargiulo



Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

Mod.dgc\_1\_21bis

11

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL , AVENTE AD OGGETTO:

**Individuazione di enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli" (G.A.P.) e dell'elenco da ricomprendere nell'area di consolidamento. Bilancio consolidato anno 2022.**

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, ..... 20.06.23

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 21/06/2023 e protocollata con il n. DGe/2023/239;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V.f.a

Addì, ..... 21/6/23

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque



**COMUNE DI NAPOLI**

*Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .  
Proposta di delibera prot. n. 8 del 20.06.2023 DGC/2023239 del 21.06.2023. Servizio  
Partecipazioni e Bilancio Consolidato.**

Con la proposta in esame si individuano enti, aziende e società componenti il “ Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Napoli (G.A.P.) e l’elenco da ricomprendere nell’area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2022.

Il provvedimento in esame ha carattere ricognitorio e in quanto tale, non produce, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sulla situazione patrimoniale dell’Ente.

Pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile .

Napoli, 21.06.2023

Il Ragioniere Generale  
dott. ssa Claudia Gargiulo

PROPOSTA PROT. N. 8 DEL 20.6.2023  
 SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO  
 PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 22.6.2023 – SG 225

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame, pervenuta in prossimità della seduta di Giunta e oggetto di lettera d'urgenza del Sindaco, si intende individuare gli Enti, le Aziende e le Società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e gli organismi partecipati da ricomprendere nell'area di consolidamento.

La proposta di deliberazione è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha rappresentato che *“Il provvedimento in esame ha carattere ricognitorio e in quanto tale, non produce, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sulla situazione patrimoniale dell'Ente. Pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.”*

Il provvedimento è propedeutico alla redazione del bilancio consolidato, il quale - come indicato nell'allegato 4.4 al D. Lgs. n. 118/2011 - *“supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale”* ed è *“predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce”*.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito al paragrafo 2 del citato allegato 4.4, *“comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica [...] Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo [...] 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. [...] le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.”*

Nella parte narrativa sono riportate le valutazioni tecniche e i provvedimenti adottati dall'Ente che sono alla base della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni svolte dalla dirigenza proponente, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Firmato digitalmente da:

MONICA CINQUE

Firmato il 22/06/2023 15:04

Seriale Certificato: 23084970

Valido dal 10/08/2021 al 10/08/2024

InfoCert Firma Qualificata 2

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2002 nr. 82 e ss.mm.ii. (GAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto  
 Il Sindaco


Deliberazione di G. C. n. 214..... del 22/06/2023 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate,

☐ *nonché da allegati come descritti nell'atto.\**


\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 28/06/23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....